

COPIA  
RA GIONERIA

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA  
NAVARM

Divisione Contratti

Reperit n° 20127

in data 29.DIC. 2011

DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI NAVALI

(CODICE FISCALE N°80213470588)

CIG 2715082C88

CONTRATTO

che si stipula tra il Ministero della Difesa (NAVARM) e la Ditta "SELEX GALILEO S.P.A." con sede legale in Campi Bisenzio (FI), per la fornitura del Kit Retrofit Risoluzione Obsolescenza delle consolle Local Consolle Unit di nave Cavour e delle Parti di Rispetto per l'importo complessivo di € 347.342,00 (Euro trecentoquarantasettemilatrecentoquarantadue /00).

L'anno duemilaundici, il giorno VENTINOUE del mese di DICEMBRE in Roma, in una sala del Ministero della Difesa - NAVARM - (codice fiscale n°80213470588).

Innanzi a me, dott.ssa Livia MANISCALCO, Ufficiale Rogante del Ministero della Difesa - (NAVARM) autorizzato a ricevere gli atti di interesse dell'Amministrazione della Difesa, non assistito dai testimoni secondo quanto disposto dall'art.47 della legge 16/02/1913 n°89, come modificato dalla legge del 28/11/2005 n°246.

T1318

*Wlw*  
per copia conforme  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Fanz. Armi. 40 Dott.ssa Livia MANISCALCO

*effey*

*Maniscalco*

**SONO COMPARSI**

- la dott.ssa Giorgia FELLI - Dirigente nel Ministero della Difesa (Direzione Generale degli Armamenti Navali) in rappresentanza dell'Amministrazione, giusta quanto risulta dal decreto del Direttore Generale del 22/01/2009, registrato alla Corte dei Conti in data 07/04/2011, e per l'altra parte, che nel corso del presente contratto sarà chiamata "la Ditta",

- l'Ing. Roberto CARLI nato a Montecatini (PT) il giorno 19/01/1948, in qualità di Procuratore della Ditta "SELEX GALILEO S.P.A." con sede legale in Campi Bisenzio (FI) Via Albert Einstein n°35 (codice fiscale n°02328910480) come risulta dal certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese rilasciato dalla C.C.I.A.A. di Firenze in data 15/12/2011 e dalla Procura n.101357 di Rep. in data 30/05/2011.

Da tali certificati, allegati al presente contratto, io sottoscritto Ufficiale Rogante ho accertato la piena capacità del medesimo ad impegnare e rappresentare legalmente la Ditta stessa.

Detti comparenti, della cui identità e poteri, io Ufficiale Rogante sono certo, hanno richiesto la

stipulazione, a mio rogito, del presente contratto in forma pubblico - amministrativa.

**PREMESSO CHE**

1. nell' ambito del completamento del Sistema di Combattimento di Nave Cavour lo Stato Maggiore Marina, con il fg. SPMM 70028905 del 15 aprile 2011, ha conferito mandato per acquisire le parti di rispetto COTS (Commercial Off the Shelf) ed un Kit di retrofit per la risoluzione delle obsolescenze delle tre (3) "Local Consolle Unit" (LCU) dei SSAA SASS (1 Consolle) e SPN 720 (2 Consolle) installati a bordo di Nave Cavour;
2. la risoluzione di dette obsolescenze permetterà il riallineamento quasi integrale con le analoghe consolle (LCU) di futura dotazione delle FREMM.
3. a seguito della determinazione a contrarre n°075 del 07/06/2011:
  - è stata inviata richiesta di offerta alla Ditta in data 30/06/2011; la Ditta ha presentato offerta in data 15/07/2011 con lettera protocollo n°S3IT/EO/CB-PRF/11-417A;
  - una Commissione ha effettuato l'analisi dei costi dell'offerta citata, verificandone la congruità;



per copia conforme  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Funz. Amm. vo Dott. sa Livia MANISCALCO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

- tali nuovi prezzi sono stati sottoposti all'accettazione di Ditta in data 30/11/2011;
- la Ditta ha accettato il prezzo di Euro 347.342,00 (Euro trecentoquarantasettemilatrecentoquarantadue/00), oltre oneri da interferenza pari ad € 3.231,00 (euro tremiladuecentotrentuno) in data 06/12/2011.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 (CONDIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE)**

Per l'esecuzione del presente contratto valgono le condizioni fissate nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e dal D.M. 14 aprile 2000, n. 200, che, benché non allegate al presente contratto, ai sensi dell'art.99 R.C.G.S., ne costituiscono parte integrante e che le parti contrattuali dichiarano di ben conoscere.

**ARTICOLO 2 (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)**

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore della 1<sup>a</sup> Divisione.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 301 del D.P.R. 207 del 2010 verrà indicato contestualmente alla comunicazione di avvio della esecuzione del contratto.

ARTICOLO 3 (TUTELA DELLA SICUREZZA DELLO STATO)

La fornitura oggetto del presente contratto non è soggetta a vincolo derivante da classifica di sicurezza dello Stato.

ARTICOLO 4 (OGGETTO)

La Ditta si impegna a fornire i Kit di retrofit per la risoluzione delle obsolescenze delle tre "Local Consolle Unit" (LCU) installate a bordo di Nave Cavour:


- Nr. 1 Consolle relativa al SASS
- Nr. 2 Consolle relative al SPN 720

comprensivo di nr.2 Parti di Rispetto (PPdRR).

Le attività dovranno corrispondere alle prescrizioni di cui alla "Specifica Tecnica" che, sottoscritta dai contraenti, costituisce parte integrante del presente contratto (allegato 1).

La fornitura è articolata nei seguenti lotti:

- LOTTO 1 - Fornitura dello Studio e Progetto dei Kit di retrofit per la risoluzione delle obsolescenze e Piano Qualità;
- LOTTO 2 - Fornitura dei Kit di retrofit per la risoluzione delle obsolescenze;
- LOTTO 3 - Installazione a bordo dell'Unità Navale dei Kit di retrofit;
- LOTTO 4 - Fornitura di PPdRR.



per copia conforme

L'UFFICIALE ROGANTE

Funz. Amm. VO Dott. SS. LINA MANISCALCO

*CFU*

*Maniscalco*

In caso di divergenza fra quanto indicato nel presente Contratto e nella ST prevarrà quanto indicato nel primo.

Tenuto conto che, in contemporanea alla fornitura delle prestazioni di cui al Lotto 3 saranno presenti a bordo più Imprese a fronte di altri contratti, la Ditta è nominata, ai sensi del d.lgs. 27/0/1999 n°272, art. 38, Capo - Commessa, con gli obblighi derivanti da tale nomina.

In relazione alle attività di cui al lotto 3 è stato elaborato, in conformità della normativa vigente, un documento - DUVRI - di valutazione dei rischi da interferenza, che indica le misure da adottare per eliminare tali rischi nonché i relativi costi da corrispondere alla Ditta. Tale documento è allegato alla specifica tecnica del presente contratto.

#### ARTICOLO 5 (PREZZO)

L'importo complessivo della fornitura è di € 347.342,00 (Euro trecentoquarantasettemilatrecento quarantadue/00), di cui:

- euro € 1.365,00 (Euro milletrecento-sessantacinque/00) per i costi inerenti alla sicurezza del lavoro interni alla Ditta;

- euro € 3.231,00 (Euro tremiladuecento-trentuno/00) per i costi da interferenze derivanti dal lotto 3.

L'importo della fornitura dettagliato viene così suddiviso:

- LOTTO 1: € 180.729,00 (euro centottantamila-settecentoventi nove/00);
- LOTTO 2: € 95.450,00 (euro novantacinquemila-quattrocentocinquanta/00);
- LOTTO 3: € 45.873,00 (euro quarantacinquemila-ottocentosettanta tre/00);
- LOTTO 4: € 25.290,00 (euro venticinquemila-duecentonovanta/00).

#### ARTICOLO 6 (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA)

La Ditta dichiara e garantisce che la fornitura oggetto del presente contratto è tecnologicamente la più adeguata ai requisiti richiesti e che i singoli prezzi pattuiti sono i più bassi da essa applicati a qualsiasi altro contraente in ambito nazionale ed internazionale per materiali e servizi di analoga qualità in caso di termini contrattuali e condizioni comparabili.

In caso di violazione rilevata durante il periodo di esecuzione del contratto, anche mediante controlli a campione eseguiti dall'AD, si obbliga a

  
per copia conforme  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Funz. Amm. VO Dott. ssa L. MAWISCALCO

*gfw*

*Mawiscalco*

ridurre i prezzi pattuiti entro i limiti predetti, restituendo quanto eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali maturati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

Il relativo importo potrà essere dedotto dai pagamenti che l'Amministrazione debba ancora effettuare, nonché dalla cauzione fornita dalla Ditta a garanzia della buona esecuzione del contratto, che si intendono vincolati anche a copertura del suddetto impegno.

#### **ARTICOLO 7 (DEPOSITO CAUZIONALE)**

A garanzia delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, come specificate all'art. 123 del D.P.R. 207 del 2010, la Ditta ha presentato la polizza fideiussoria n°100.00420569 di € 17.367,10 (Euro diciassettemilatrecentosessantasette/10), rilasciata dalla INA-ASSITALIA S.p.A - Roma Agenzia Centrale - in data 20/12/2011 pari al 5% dell'importo contrattuale, poiché la Ditta è in possesso di una certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008, come previsto dagli artt. 75, comma 7, e 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

Resta ferma la facoltà di cui al comma 4 del citato art. 123.

La predetta polizza sarà svincolata proporzionalmente, con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs 163 del 2006, fino alla soddisfazione di tutti gli obblighi contrattuali e alla liquidazione del saldo.

**ARTICOLO 8 (TERMINI DI ADEMPIMENTO ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITA')**

8.1. I materiali e le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente contratto saranno oggetto di comunicazione di intervenuta ultimazione delle prestazioni, da parte della Ditta, al direttore dell'esecuzione, al RUP ed alla divisione tecnica competente. Tutte le comunicazioni inerenti i termini di adempimento saranno rese dal direttore dell'esecuzione. La durata del Contratto è fissata in complessivi 540 giorni solari ed avrà la seguente decorrenza:

8.2. LOTTO 1 - Dovrà essere consegnato, una volta divenuto efficace il Contratto, entro 120 giorni solari decorrenti dalla ricezione da parte della Ditta, della comunicazione di avvio di esecuzione del contratto, che il RUP invierà alla Ditta stessa e alla divisione competente per le liquidazioni. Il Piano della Qualità dovrà essere consegnato entro 30 giorni solari (Allegato Tecnico) decorrenti

*Ilubri*



*Altauroles*

dallo stesso termine.

8.3. LOTTO 2 - Dovrà essere presentato al collaudo entro 120 giorni solari dalla data di ricezione (T1) da parte della Ditta, della comunicazione di avvenuta approvazione del Lotto 1.

8.4. LOTTO 3 - Dopo l'approvazione del lotto 2, i Kit di retrofit dovranno essere installati a bordo, a cura della Ditta, entro 60 giorni solari dalla data di ricezione (T2) da parte della Ditta, della comunicazione della messa a disposizione della UN e dei Sistemi SASS e SPN 720.

8.5. LOTTO 4 - Dovrà essere presentato al collaudo entro 120 giorni solari dalla data di ricezione (T1) da parte della Ditta della comunicazione di avvenuta approvazione del Lotto 1.

8.6. La comunicazione da parte della Ditta di intervenuta ultimazione delle prestazioni deve espressamente contenere la dichiarazione che:

- a) i lotti oggetto del contratto rispondono alle condizioni tecniche contrattuali ed hanno superato il collaudo interno;
- b) la documentazione attestante i risultati ottenuti è a disposizione della Commissione responsabile della verifica di conformità.

8.7. Le prestazioni di cui ai succitati lotti da

sottoporre alla verifica di conformità - ai sensi art 312 del D.P.R. 207 del 2010 - dovranno inoltre essere accompagnate dal Certificato di Conformità e relativa documentazione riepilogativa secondo quanto previsto dall'ALLEGATO TECNICO. Il direttore dell'esecuzione verifica la completezza della documentazione citata ed effettua i necessari accertamenti, rilasciando il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 309 del D.P.R. 207 del 2010.

8.8. La verifica di conformità sarà avviata entro 30 giorni solari decorrenti dal rilascio del certificato attestante, per ciascun periodo di attività, l'intervenuta ultimazione delle prestazioni e sarà condotta, sulla base dei documenti indicati all'art. 315 del D.P.R. 207 del 2010 e secondo Procedure di collaudo ed Accettazione (PCA). La Ditta dovrà presentare le Procedure di Collaudo, per esame ed approvazione, almeno 60 giorni prima della data dei collaudi all'Ufficio Tecnico Territoriale competente e per conoscenza a NAVARM 1 Reparto e 3 Reparto.

8.9. La verifica di conformità dovrà concludersi entro il termine di giorni solari 60 per ciascun periodo di attività, di cui ai lotti indicati all'



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Maniscalco*

articolo 3 del contratto.

8.10. Per la verifica di conformità sarà nominata di volta in volta in funzione del lotto da verificare apposita Commissione a cura dell'AD.

8.11. Per la verifica del lotto 4 la Commissione appositamente costituita presso l'Ufficio Tecnico Territoriale competente, dovrà preventivamente eseguire gli accertamenti relativi alla identificazione dei materiali mediante codice a barre, verificando se la Ditta abbia avuto la disponibilità del NUC almeno 30 giorni solari prima della data di ultimazione delle prestazioni. Nel caso di indisponibilità del NUC, nei tempi sopra riportati, per cause non imputabili alla Ditta stessa, ai soli fini dell'applicazione della penalità, i termini per la comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si intenderanno rispettati.

8.12. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese della Ditta, (salva diversa previsione contrattuale). Nel caso in cui essa non ottemperi a siffatto obbligo, il direttore dell'esecuzione dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto alla Ditta stessa.

8.13. La Commissione incaricata della verifica di conformità, fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell'esecuzione. Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso alla Ditta contraente del giorno della verifica di conformità, affinché quest'ultima possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, gli estremi del provvedimento di nomina della Commissione incaricata della verifica stessa; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

8.14. Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dalla Commissione incaricata della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

8.15. Sulla base di quanto rilevato, la commissione che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni siano o meno collaudabili, ovvero,



*Ulmer*

*ffu*


*Manixoles*

riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, se siano collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite alla Ditta e, a tal fine assegna un termine per adempiere, non superiore alla metà del tempo originariamente previsto per l'esecuzione della prestazione.

8.16. Il certificato di verifica di conformità può essere rilasciato quando la Ditta abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Esso contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione della Ditta contraente, il nominativo del direttore dell'esecuzione, la data di avvio dell'esecuzione del contratto, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo agli eventuali verbali dei controlli in corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale ovvero, se differente, l'importo a saldo da pagare alla Ditta. E' fatta salva la responsabilità della Ditta per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Il certificato di

verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione alla Ditta, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma possono essere aggiunte le contestazioni ritenute opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità. Con apposita relazione riservata la Commissione che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni della ditta e sulle eventuali penali da applicare.

8.17. Relativamente alla fornitura del lotto 4 PPdRR, entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione, da parte della Ditta della comunicazione dell'avvenuto rilascio del certificato di verifica di conformità, i materiali oggetto della fornitura dovranno essere consegnati, debitamente imballati e franco di ogni spesa, all'Ente/Comando che sarà indicato con la predetta comunicazione. I trasporti dei predetti materiali, verso l'Ente/Comando destinatario dovranno essere effettuati a cura e spese della Ditta. L'accettazione dei materiali è subordinata all'avvenuta assegnazione del N.U.C. nel caso in cui sia prevista la codificazione (ALLEGATO TECNICO - ART.1 - PROCEDURA DI CODIFICAZIONE).



per copia conforme  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Furz. Amm. vo Dott. SSA M. MANISCALCO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*Maniscalco*

8.18. Tutte le comunicazioni da parte della Ditta, soggette a termini stabiliti nel presente contratto saranno effettuate, facendo fede la data di ricezione da parte dell'Amministrazione, mediante una delle seguenti modalità:

a) telefax, confermato con lettera raccomandata spedita contestualmente, prescindendosi dalla data di ricezione della stessa,

b) lettera consegnata a mano, anche a mezzo di corriere, con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata.

8.19. Le comunicazioni dell'Amministrazione saranno effettuate, oltre che con le modalità sopraindicate, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### ARTICOLO 9 (SUBAPPALTO E SUBFORNITURE)

9.1. È ammesso il subappalto con le modalità ed i limiti indicati dell'art. 118 del D.Lgs. 163 del 2006. Almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni relative al contratto di subappalto, la Ditta dovrà presentare alla 1<sup>a</sup> Divisione di NAVARM apposita istanza contenente:

- a) il contratto di subappalto;
- b) la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione tecnici ed economici prescritti dal codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata;
- c) una dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n 163 del 2006;
- d) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

9.2. Dal contratto di subappalto dovrà risultare, a pena di nullità assoluta, che il subappaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; che l'affidatario pratica, per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20% e corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. Il citato obbligo di tracciabilità grava su tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi e alle forniture di cui all'oggetto contrattuale. I pagamenti ai subappaltatori saranno effettuati direttamente dalla Ditta subappaltante, rispettando gli obblighi previsti dall'articolo 118 della d. Lgs 163 del 2006 (trasmissione, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dalla Ditta al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate).

9.3. I materiali e le prestazioni da fornire in base al presente contratto dovranno essere, rispettivamente, costruiti ed espletate dalla Ditta contraente salvo quanto oggetto di subappalto autorizzato dall'Amministrazione.

9.4. Nei confronti dell'Amministrazione della Difesa, l'unica e diretta responsabile dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto rimane comunque solo la Ditta contraente.

9.5. In caso di accertata inosservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo 9.1. il contratto può essere risolto per inadempimento.

**ARTICOLO 10 (VARIANTI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE CONTRATTUALE)**

10.1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Ditta contraente.

10.2. L'Amministrazione Difesa può ammettere variazioni al contratto qualora:

- a) sussistano esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) sussistano cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o intervenga la possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) sopravvengano eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

10.3. Le suddette variazioni richieste dall'AD in aumento o in diminuzione rispetto alle prestazioni originariamente dedotte in contratto sono formalizzate:

a) fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, mediante sottoscrizione di un atto di sottomissione, da parte della Ditta, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

b) qualora superino tale limite, mediante stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa acquisizione del consenso della Ditta contraente.

10.4. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'AD, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può

superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione. Tali varianti sono approvate dal responsabile del procedimento.

#### ARTICOLO 11 (PROROGA DEI TERMINI)

Qualora la Ditta, per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel termine stabilito in contratto, ha facoltà di richiedere la proroga di tale termine.

La richiesta di proroga deve essere formulata tempestivamente ed adeguatamente motivata, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

#### ARTICOLO 12 (SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)

Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207 del 2010, qualora avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o circostanze speciali, in relazione alle quali debba procedersi alla redazione di varianti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera c), del medesimo D.P.R. non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, impediscano



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

temporaneamente la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione, il direttore dell'esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, secondo le modalità precisate ai commi 4 e 5 del citato articolo 308.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto e nel caso in cui sia dovuta alla redazione di una perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

Anche al di fuori dei casi predetti il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 159 e 160 del D.P.R. 207 del 2010, determinando il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che hanno determinato la sospensione dell'esecuzione del contratto.

Qualora la sospensione si prolunghi per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione stessa,

oppure superi i sei mesi complessivi, la Ditta può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; qualora l'AD abbia motivo di opporsi allo scioglimento, corrisponderà alla Ditta i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Al di fuori dei casi menzionati, la sospensione dell'esecuzione, per qualunque causa, non comporta la corresponsione alla ditta di alcun compenso o indennizzo.

#### ARTICOLO 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)

In caso di risoluzione del contratto per provvedimenti di condanna o sentenze definitive comminati a carico della Ditta o dei propri rappresentanti, ovvero per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, si applicano gli articoli 135,136,138,139 e 140 del D.lgs. 163 del 2006.

#### ARTICOLO 14 (PRIVATIVA INDUSTRIALE DI TERZI)

La Ditta assume completa e diretta responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati dai terzi, per le prestazioni oggetto del presente contratto, tenendo indenne l'Amministrazione difesa da



*epfu*

*Maniscalo*

qualsiasi pretesa, azione o addebito, ai sensi dell'art. 39 del D.M. 200 del 2000.

#### ARTICOLO 15 (CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI)

Allo scopo di esercitare la facoltà che compete all'Amministrazione Difesa di vigilare sull'andamento della fabbricazione dei materiali o sulla esecuzione delle prestazioni da fornire, essa può procedere a verifica di conformità nel corso dell'esecuzione contrattuale, incaricando proprio personale a tale scopo. In tal caso deve essere invitato ai controlli la Ditta e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari.

A tale scopo la Ditta dovrà tenere aggiornato il piano temporale dell'impresa e comunicare tempestivamente all'Amministrazione le informazioni necessarie per l'esecuzione dei controlli.

Nel caso che i controlli risultassero impossibili per il rifiuto da parte della Ditta di consentirli o, comunque, di fornire le informazioni necessarie



modalità saranno rifiutate, ai sensi dell'art. 117, comma 3, del suddetto D.lgs n. 163/2006.

#### ARTICOLO 17 (PAGAMENTI)

Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata.

Per poter ricevere il pagamento la Ditta dovrà emettere regolare fattura intestata a Navarm - Divisione Liquidazioni - e presentarla al direttore dell'esecuzione contrattuale che provvederà ad inoltrarla, in un'unica soluzione, corredata di tutta la documentazione necessaria (certificato di collaudo, verbale di consegna, documenti di assunzione in carico e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della liquidazione), alla Divisione Liquidazioni e, per conoscenza, alla 1<sup>a</sup> Divisione.

Il pagamento avverrà nel modo seguente:

17.1. Lotto 1:

- 100% dell'importo del lotto dopo l'emissione da parte dell'A.D. del relativo certificato di verifica di conformità, consegna e accettazione

17.2. Lotto 2, 3 e 4:

- 90% dell'importo del lotto dopo l'emissione da parte dell'A.D. del relativo certificato di verifica di conformità, consegna e accettazione

- 10% dell'importo lotto, oltre lo svincolo della ritenuta applicata ai sensi del citato art. 4, alla scadenza del periodo di garanzia di 365 giorni solari attestato con dichiarazione di fine garanzia da parte dell'Ente/comando che ha in gestione il materiale; il pagamento della suddetta rata potrà essere effettuato anticipatamente, su richiesta della Ditta e dietro presentazione di idonea cauzione di pari importo, che sarà svincolata anch'essa a seguito della dichiarazione di fine garanzia.

Tutti i pagamenti citati saranno effettuati previa ritenuta, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 207 del 2010, dello 0,50% sull'importo netto progressivo della prestazione.

Tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità previo rilascio del DURC.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 231 del 2002, le parti concordano che i mandati di pagamento saranno emessi, dalla Divisione

*Handwritten signature*



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

Liquidazioni di Navarm, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'avvenuta ricezione da parte del suddetto ufficio della relativa fattura, corredata dei documenti prescritti.

Ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo, le parti concordano, altresì, che ai ritardi nei pagamenti si applichi il saggio di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c., calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza del suddetto termine alla data di emissione del relativo mandato di pagamento.

#### ARTICOLO 18 (PENALITÀ)

18.1. LOTTI 1, 2, 3 e 4: Ai fini dell'applicazione delle penalità i termini di tempo, previsti al precedente articolo saranno, nell'ambito di ciascun lotto, sommati e considerati come un unico termine complessivo. Qualora la Ditta incorra in ritardi rispetto ai suddetti termini sarà sottoposta alla penalità giornaliera pari all'0,46 per mille dell'importo di ciascun lotto, fino ad un massimo di 8.39% dell'importo del lotto cui l'inadempienza si riferisce.

18.2. Il ritardo nell'adempimento degli obblighi relativi alla codificazione, che non incida sul rispetto dei termini contrattuali previsti per la

fornitura, non darà luogo ad applicazione della penale. I ritardi che incidano, invece, sul rispetto dei suddetti termini verranno conteggiati secondo le modalità previste per il ritardo nella fornitura.

18.3. Tutte le penalità comminate in base ai precedenti paragrafi saranno conteggiate separatamente ed addebitate cumulativamente, ma il loro ammontare complessivo non potrà superare per la Ditta il valore percentuale del 8.39% dell'importo complessivo contrattuale, indicati al art. 19.1.

18.4. L'eventuale domanda della Ditta per ottenere la disapplicazione delle penalità nelle quali fosse incorso, dovrà essere presentata, pena decadenza, non oltre 30 (trenta) giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l'applicazione delle penalità.

18.5. La domanda dovrà essere redatta in carta bollata ed indirizzata, per le decisioni di competenza, al Ministero della Difesa- NAVARM, Ufficio Contenzioso, per il tramite del responsabile del procedimento, il quale provvederà ad inoltrarla dopo averla corredata delle proprie

*Alvini*



*G. Felici*

*Mauricialeo*

osservazioni.

**ARTICOLO 19 (REVISIONE PREZZI)**

Non è ammessa la revisione dei prezzi.

**ARTICOLO 20 (MODALITA' DI RISCOSSIONE)**

In base a quanto stabilito dall'art.5 del D.P.R. 20/04/94 n°367 e ai sensi dell'art 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136, e successive modificazioni e integrazioni, i pagamenti in dipendenza del presente contratto saranno effettuati con ordine di pagamento, mediante accredito sul Conto Corrente bancario dedicato intestato al nome della Ditta contraente presso il BANCO DI BRESCIA - Filiale di Corso Magenta n°127, Legnano (MI) - (IBAN: IT90 L 03500 20200 000000005661) e le persone delegate ad operare su di esso sono i Signori:

- RANCILIO Piero codice fiscale RNCPRI57R23G3240
- BONANOMI Anna Lisa codice fiscale BNNNLS57H54D416R
- VINCIGUERRA Giovanni codice fiscale VNCGNN68S30H501W.

Eventuali variazioni delle coordinate bancarie saranno comunicate tempestivamente dalla Ditta.

Esso dichiara di esonerare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato.

**ARTICOLO 21 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITA')**

La Ditta assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e successive modificazioni e integrazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - della Provincia di Roma.

**ARTICOLO 22 (GARANZIE)**

22.1. Lotto 1 : In relazione alla natura della fornitura del lotto non è prevista garanzia, ma la Ditta dovrà assicurare l'aggiornamento della documentazione qualora ne emerga la necessità nel corso dell'esecuzione delle attività di cui ai citati sublotti.

22.2. Lotto 2, 3 e 4: La Garanzia è di giorni 365 dalla data di accettazione dei singoli lotti.

22.3. Rimane stabilito che, verificandosi le circostanze di cui sopra, il periodo di garanzia si intenderà prolungato di un tempo pari a quello durante il quale la Ditta avrà provveduto ad

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

eliminare gli inconvenienti in questione, decorrente dalla data di ricezione da parte della Ditta della comunicazione con cui verrà invitata ad eliminare l'inconveniente verificatosi, alla data di avvenuta eliminazione dell'inconveniente stesso, che risulterà da apposito verbale.

**ARTICOLO 23 (OSSERVANZA DELLA LEGISLAZIONE SUL LAVORO)**

23.1. La Ditta è sottoposto a tutti gli obblighi in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e con l'applicazione delle sanzioni in essa previste.

23.2. In caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo dispone il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

23.3. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva relativo alla Ditta contraente negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del D.Lgs. 163 del 2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'AD pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 118 del d.Lgs. 163 del 2006.

#### ARTICOLO 24 (ONERI CONTRATTUALI E FISCALI)

Sono a carico della Ditta, in conformità con quanto previsto dagli articoli 16-bis e 16-ter del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione e quante altre inerenti al presente contratto, per le quali la Ditta è tenuta a versare sul Conto Corrente Postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di

*[Handwritten signature]*



*Maxscalco*

Roma la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante, con specificazione analitica.

Il versamento della somma di cui al precedente comma, dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni solari dalla data di stipulazione del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto al Ministero della Difesa - NAVARM, Divisione Contratti - per essere allegato al contratto.

Le cessioni e prestazioni costituenti oggetto del presente contratto, in quanto relative ai beni destinati a bordo di Unità Navali non sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi dell'articolo 8 bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

L'imposta di registro, giusta quanto disposto dall'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, e successive modificazioni, è dovuta nella misura fissa di € 168,00.

#### **ARTICOLO 25 (DOMICILIO DELLA DITTA)**

A tutti gli effetti del presente contratto la Ditta


elegge domicilio in Campi Bisenzio (FI), Via Albert Einstein n°35, presso la propria sede legale.

**ARTICOLO 26 (VINCOLO CONTRATTUALE)**

Il presente contratto, mentre vincola la Ditta contraente fin dal momento della sua sottoscrizione, non sarà obbligatorio per l'Amministrazione Difesa se non dopo che sarà approvato nei modi di legge.

In conformità con quanto previsto all'art. 153 del D.P.R. n. 207 del 2010, l'avvio dell'esecuzione del contratto dovrà avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione del decreto di approvazione del contratto.

Qualora l'avvio dell'esecuzione del contratto avvenga in ritardo rispetto al termine suindicato per fatto o colpa dell'AD, la Ditta contraente potrà chiedere di recedere dal contratto. In caso di accoglimento di tale istanza, la Ditta avrà diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, purché in misura non superiore ai limiti indicati dall'articolo 305 del D.P.R. 207 del 2010. Ove l'istanza della Ditta non sia accolta e si proceda comunque tardivamente all'avvio dell'esecuzione del contratto, la Ditta avrà



per copia conforme

L'UFFICIALE ROGANTE

Funz. Amm. vo Det. Ssa Livia MANISCALCO

Handwritten signature

Maniscalco

diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, con le modalità di calcolo stabilite all'articolo 305 citato.

La facoltà dell'A.D. di non accogliere l'istanza di recesso della Ditta non può esercitarsi, qualora il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale 330 giorni solari (trecentotrenta), o comunque undici mesi complessivi.

E richiesto, io Ufficiale Rogante ho ricevuto quest'atto del quale ho dato lettura alle parti contraenti, le quali da me interpellate lo approvano e con me lo sottoscrivono.

È scritto a macchina da persona di mia fiducia - legge 27 dicembre 1975, n. 790 - ma per mia cura datato a mano, in pagine n°36 e fogli n°9 di cui si compone fin qui.

p. LA DITTA

SELEX GALILEO S.p.A.  
Ing. Roberto Carli

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 C.C., la Ditta dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: art.6 (Clausola di salvaguardia) e art. 18 (Pagamenti).

P. LA DITTA

SELEX GALILEO S.p.A.  
Ing. Roberto Carli

P. L'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

N. A. Lanzetta 36

## ALLEGATO TECNICO

## ART. 1 PROCEDURE RELATIVE ALLA CODIFICAZIONE, DATI DI GESTIONE E RELATIVI TERMINI

1.1. (Requisito di codificazione) I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Ditta si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

La codificazione e/o lo screening dei materiali oggetto della fornitura dovranno seguire la procedura SIAC messa a punto da Segredifesa VI Reparto 3° Ufficio (Organo Centrale di Codificazione).

Le informazioni, i links, la documentazione, la normativa sulla Codificazione ed i Supporti Didattici sulla Codificazione relativi alla procedura SIAC sono disponibili presso il sito Internet <http://www.difesa.it/Segretario-SGD-DNA/SGD-DNA/CODMAT/SIAC.htm>.

Per l'inserimento dei dati contrattuali la Ditta dovrà impiegare i seguenti codici:

- codice CEODIFE dell'Ente Appaltante 900016;
- codice CEODIFE dell'Ente Esecutore 900016.

1.2. (Attività di screening) Al fine di consentire da parte dell'Organo Centrale di Codificazione



*Manzoni*

*gfu*

*Manzoni*

l'esecuzione delle attività di 'screening', per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati e aggiornare i propri dati di archivio, la Ditta dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare nel corso di specifica riunione/attività preliminare che NAVARM 1^ DIVISIONE riterrà di effettuare, sia a NAVARM 1^ DIVISIONE, sia all'Ufficio Tecnico Territoriale competente (Gestore) sia all'Organo Centrale di Codificazione, entro giorni 90 (novanta) decorrenti dalla data di notifica di avvio dell'esecuzione del contratto, nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura elencandoli nella 'Spare Part List for Codification' (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche se gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere, altresì, presentato il Form AC\135 N.7, contenente informazioni tecnico amministrative aggiuntive. Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella Guida al Sistema di Codificazione. NAVARM 1^ DIVISIONE, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al

contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro giorni 45 giorni per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere a NAVARM 1<sup>a</sup> Divisione la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi, il termine per la conclusione delle attività di screening si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per NAVARM 1<sup>a</sup> Divisione, l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo provvede entro 15 giorni al completamento delle attività di 'screening'.

1.3. (Proposte di codificazione). Non oltre 30 giorni dalla ricezione dell'esito dello screening per gli articoli non codificati e/o per quelli per i quali l'O.C.C. ritiene necessario aggiornare i dati, di origine nazionale o 'Non NATO', la Ditta dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, a NAVARM 1<sup>a</sup> Divisione e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi



GFV

Maniscalo

provvederà entro 30 giorni all'assegnazione del NUC, informandone la Ditta e NAVARM 1<sup>a</sup> Divisione. Qualora la presentazione delle proposte avvenga contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo (screening e assegnazione NUC) avverrà entro 45 giorni dalla ricezione dei dati corretti.


NAVARM 1<sup>a</sup>Divisione, comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 30 giorni per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale.

L'Organo Centrale di Codificazione potrà comunque richiedere a NAVARM 1<sup>a</sup> Divisione la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti congrui per l'attività codificativa. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'Amministrazione della Difesa la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di codificazione estero competente,

l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente. Il pagamento della seconda rata del lotto, corrispondente al 10% dell'importo dello stesso, è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi, connesse con la fornitura di dati non corretti da parte della Ditta, rilevate dagli Organi Centrali di codificazione nazionali o esteri. A tal fine l'Organo Centrale di Codificazione comunicherà a NAVARM l'Divisione i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

1.4. (Flusso dei dati). Lo scambio dei dati dovrà avvenire di norma per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di Codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET).

1.5. (Norme in vigore). Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" emanata dall'Organo Centrale di Codificazione e disponibile presso il



per copia conforme  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Funz. Amm. v. Dot. ssa Livia MANISCALCO

CFE

Maniscalco

suo sito INTERNET, che contiene anche informazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

1.6. (Collaudo e accettazione dei materiali). La tassatività dei termini di approntamento al collaudo degli articoli in fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione, come meglio specificato al precedente articolo 7. I materiali la cui codificazione risulta incompleta, potranno essere accettati dall'Ufficio Tecnico Territoriale di Roma soltanto al termine dell'iter di codifica.

1.7. (Collaudo e accettazione d'urgenza). La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Ditta rende gli articoli, ancorché approntati al collaudo, non rispondenti al requisito contrattuale. In caso di necessità e urgenza, previa autorizzazione del Direttore Generale, NAVARM 1<sup>a</sup> Divisione può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, il collaudo dei materiali e procedere all'accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con codificazione transitoria (assegnata da MARICEGESCO La Spezia in

attuazione della normativa vigente).

1.8. (Attestazione di avvenuta codificazione).

NAVARM 1^Divisione richiederà all'O.C.C. la redazione dell'attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

1.9. (Riferimenti e garanzie).

La Ditta potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, NAVARM 1^ Divisione potrà richiedere alla Ditta tutte le azioni ritenute necessarie per completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

1.10. (Codice a Barre).

Dopo avere completato la procedura di codificazione mediante sistema NATO, ricevuti i numeri unificati di codificazione, la Ditta si impegna a fornire i materiali oggetto del contratto corredati di riconoscimento mediante CAB da realizzare secondo lo standard EAN/128. Il suddetto CAB deve contenere le seguenti informazioni obbligatorie (codice di riconoscimento):

- Application Identifier (A.I.)= 7001
- NUC (N.S.N.)



*gfu*

*Maniscalco*

- Application Identifier (A.I)= 241
- REFERENCE [Codice del costruttore (Cage) + Part Number].

Per i materiali già codificati, che comunque dovranno essere sottoposti ad un controllo per la validazione della codificazione preesistente da parte dell'ufficio di codificazione (screening), la Ditta dovrà apporre il CAB costituito dal NUC validato più il REFERENCE che dovrà essere trattato come REFERENCE secondario.

In entrambi i casi il codice di riconoscimento deve essere apposto in chiaro.

Per i materiali per i quali non è prevista la codifica NATO, la Ditta deve, comunque, fornire l'identificazione con CAB di tipo commerciale.

L'apposizione del CAB dovrà essere effettuata in conformità a quanto previsto dagli STANAG 4280-4281 e dovrà essere compatibile con la natura del prodotto e con il suo impiego.

A corredo dei materiali oggetto della fornitura, la Ditta è in ogni caso tenuta a fornire su supporto informatico, sotto forma di tabella su colonne ed in formato data base commerciale (es. excel), la corrispondenza fra il CAB, il NSN ed il REFERENCE, al fine di consentire la creazione di un archivio

di collegamento.

All'atto del collaudo, la commissione incaricata, dovrà:

a. verificare se la Ditta ha avuto la disponibilità del NUC almeno 30 giorni solari prima della data di effettiva presentazione al collaudo; in tal caso il CAB dovrà contenere sia le informazioni relative al NUC, che quelle relative al REFERENCE. Nel caso di indisponibilità del NUC nei tempi sopra indicati il CAB potrà limitarsi a riportare solo il REFERENCE;

b. accertare la presenza del supporto informatico predetto con le informazioni richieste.

Qualora la verifica o l'accertamento di cui ai precedenti punti a) e b) diano esito negativo, cioè nel caso in cui nel CAB e nel supporto informatico non sia riportato il REFERENCE e, se reso disponibile nei termini indicati al punto a), il NUC, la presentazione al collaudo non sarà considerata valida.

ARTICOLO 2 (PROCEDURE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1907/2006 DEL 18.12.2006 (REACH)).

All'atto della comunicazione di intervenuta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, la Ditta fornirà alla Commissione preposta una



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Dichiarazione di Conformità al Regolamento REACH da cui risulti che è al corrente dei propri obblighi, che ha adempiuto agli stessi e che ha verificato che i suoi eventuali subappaltatori/subfornitori abbiano operato conformemente al regolamento in parola. Nel caso in cui le sostanze superino, ai sensi del suddetto Regolamento, la quantità di una tonnellata metrica l'anno dovrà essere fornito inoltre un Attestato di conformità sul quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- a. codice ELINCS / EC number e CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- b. peso totale della sostanza

L'attestato dovrà riportare inoltre il legale rappresentante ai fini del programma REACH.

In ogni caso la Ditta fornirà i codici identificativi dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze pericolose ai sensi del Regolamento in parola e le relative schede di sicurezza.

Ai sensi del suddetto Regolamento la D.G. si configura come "utilizzatore a valle". La mancanza della Dichiarazione e dell'eventuale Attestato e delle schede di sicurezza, ove necessarie, non

consentirà di procedere alla verifica di conformità dei materiali.

**ARTICOLO 3 (MATERIALI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE)**

La Ditta dovrà presentare i seguenti documenti:

- dichiarazione di proprietà, fiscalmente registrata a favore della MM, effettuata dai legali rappresentanti della Ditta, le cui firme dovranno essere autenticate da Notaio;
- idonea garanzia di assicurazione, contratta a favore della MM, per il valore complessivo dei materiali, contro i rischi derivanti da incendi, furti, trasporto e tutti gli altri rischi assicurabili, esclusi i rischi di guerra, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in conformità con la normativa di cui al T.U. sulle assicurazioni private, approvato con d.P.R. 13/02/59, n. 449.

La Ditta rimane comunque responsabile, per i danni al materiale dichiarato di proprietà della MM, anche per i rischi che non siano coperti dall'assicurazione, sempre che si tratti di rischi assicurabili.

**ARTICOLO 4 (ASSICURAZIONE DI QUALITA')**

La Ditta si impegna a fornire quanto oggetto del



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

presente contratto, tenendo attivato nei propri stabilimenti, per tutta la durata contrattuale, un "Sistema Qualità" rispondente alle esigenze espresse nella pubblicazione "UNI EN 9001:2008". L'espletamento delle prestazioni è soggetto inoltre ai requisiti aggiuntivi previsti dalla normativa "NATO AQAP 2110 intitolata: quality assurance requirements for design, development and production". La Ditta dichiara di ben conoscere i citati documenti e di osservare ciò che in essi è prescritto.

4.1. PIANO DELLA QUALITÀ: Il piano della qualità di cui alla pubblicazione AQAP 2110 e AQAP 2105 ed alla NAV 50-9999-0026-13-00B00, dovrà essere trasmesso, per esame e nulla osta, a Ufficio Tecnico Territoriale competente e, per conoscenza a NAVARM 1<sup>a</sup> Divisione. Ufficio Tecnico Territoriale competente esaminerà il "Piano della Qualità" e comunicheranno alla Ditta l'esito dell'esame entro 30 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione del piano stesso. Trascorso tale termine senza che alla Ditta sia pervenuto il risultato del predetto esame, il piano della qualità si intenderà validato. In caso di attività contrattuali effettuate in assenza del "Piano di Qualità"

validato o in contraddizione con il piano stesso, l'Amministrazione potrà richiedere che le stesse vengano nuovamente eseguite e/o rifabbricate. Qualora la nuova elaborazione fosse impossibile o la Ditta vi si rifiutasse, l'inadempimento potrà costituire causa di risoluzione del contratto. L'eventuale aggiornamento dei piani di qualità sarà inviato agli stessi indirizzi del piano in revisione iniziale e saranno validati con le stesse modalità.

4.2. CERTIFICATO DI CONFORMITÀ: La Ditta, al termine della verifica di conformità finale con esito positivo, dovrà trasmettere al personale incaricato di svolgere il Servizio di Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa un "Certificato di Conformità" (C.o.C.), redatto secondo il modello previsto dall'annesso B-8 all'AQAP 170, che dichiara di conoscere ed accettare. Detto attestato dovrà essere integrato dalla "documentazione riepilogativa" (Test Data Report o rapporti di prova) prevista dal "Piano di Qualità" di cui al para 2 del presente articolo. Il Responsabile del Servizio Sorveglianza/Assicurazione Qualità Governativa (G.Q.A.R) comunicherà alla Ditta le decisioni



per copia conforme  
L'UFFICIALE ROGANTE  
Funz. Amm. n. 10 Dott. ssa Lina MANISCALCO

GFU

Maniscalco

della MM in merito alle successive azioni da svolgere a carico della Ditta prima della consegna dei prodotti oggetto di detto contratto.

*Manfredi*